



**Egr. Dott. Arch.
Irene Maria Elena Lentini
Via ----- n. ----
----- (---)
Socio ACAER**

Oggetto: Parere preliminare su richiesta

Riferimento: Via ----- n.----- (BO)

Egregio Arch. Lentini, a seguito della sua cortese richiesta di parere preliminare le confermiamo che alla data odierna, alle ore 19,00, per le attività per le quali è previsto il proseguimento dei lavori è necessario da parte dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici dimostrare in modo inequivocabile l'adozione del *"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 **nei cantieri edili**"* pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo 2020, unitamente all'utilizzo di procedure specifiche di prevenzione. La mancata adozione del Protocollo richiamato non consente l'operatività in sicurezza e di conseguenza non risulta possibile proseguire con l'esecuzione delle opere a prescindere.

Nel caso di specie, al momento ed in assenza di chiarimenti interpretativi riferiti da parte del Governo e della Presidenza del Consiglio riferiti al DPCM 22 marzo 2020, le attività da lei indicate, valutate nel suo complesso non possono proseguire (si veda circolare ACAER 23 marzo 2020 Allegata).

Per dover di cronaca citiamo un articolo apparso sul quotidiano "IlSole24ore" in data odierna, il quale paventa l'ipotesi che sia in procinto di essere emanato un chiarimento applicativo e riferito al DPCM 22 marzo 2020 da parte dei Ministeri competenti e della Presidenza del Consiglio. Nello stesso articolo si cita l'ipotesi circa la necessità di autorizzare specificamente opere impiantistiche di completamento, ma si ribadisce l'obbligo di adozione del protocollo sopra richiamato da parte delle imprese appaltatrici. Pertanto, visto il contenuto della notifica preliminare all'interno della quale è presente tra le imprese affidatarie l'Impresa ----- indicata come azienda incaricata dell'esecuzione dei lavori edili, che nel caso di specie rientrerebbero nei codici ATECO 43.1 (demolizione e preparazione del cantiere) , 43.3 (completamento e finitura

di edifici) e 43.9 (altri lavori specializzati di costruzione) per le cui attività è presente il divieto poiché non rientranti tra quelle indicate nell'Allegato I del DPCM 22 marzo 2020, stante la compresenza di queste lavorazioni, l'attività di cantiere non potrebbe proseguire.

Ovviamente il presente parere è da intendersi quale parere preliminare. Qualora ritenesse richiedere un supporto più specifico necessitiamo acquisire ulteriore documentazione.

Certi di averle fornito quanto richiesto, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Autorizziamo preliminarmente la diffusione di questo parere anche a soggetti terzi senza la nostra preventiva autorizzazione.

Bologna, lì 24 marzo 20202

**Il Presidente ACAER
Dott. Arch. Minardi Patrizia**